



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

INDENNITÀ DI
FINE
RAPPORTO
AGENTI
D'IMPRESA -
LIQUIDA-
ZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente -

Dott. ALDO CECCHERINI - Rel. Consigliere -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

R.G.N. 16179/2006

Cron. 23654

Rep. -

ESENTI

Ud. 16/11/2012

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16179-2006 proposto da:

UNIONE EURO AMERICANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F.
00935850586), in persona del Commissario Liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TEODISIO MACROBIO 3, presso l'avvocato [
ENRICO, che la rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

- ricorrente-

contro

CALOGERO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato ()
GIANLUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3094/2005 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/11/2012 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato () ANDREA,
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato ()
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l'accoglimento del primo e secondo motivo del
ricorso, rigetto del terzo ed assorbimento del
quarto. _____

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 14 ottobre 2002, il Tribunale di Roma respinse l'opposizione proposta dal signor Calogero allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'Unione Euro Americana di Assicurazione s.p.a., nel quale non era stato ammesso il credito da lui vantato per indennità supplementare e di preavviso ex artt. 12, comma 4 e 13 dell'Accordo Nazionale Agenti d'impresa.

2. Contro la sentenza, il signor propose appello, che fu accolto dalla Corte d'appello di Roma con sentenza in data 11 luglio 2005. La Corte ritenne che nella previsione dei citati articoli dell'Accordo nazionale dovesse ritenersi compreso, accanto al recesso dell'impresa assicurativa, espressamente menzionato, anche il caso di sottoposizione dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa, e che agli agenti, assimilabili ai lavoratori subordinati secondo la giurisprudenza, fossero altresì gli artt. 2118 e 2119 c.c., invocati dall'appellante nei motivi di gravame. La corte rivalutò alla data della decisione gli emolumenti riconosciuti all'appellante.

3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre la società in liquidazione coatta amministrativa per quattro motivi.

Il signor resiste con .

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 6 d.l. 26 settembre 1978 n. 576, conv. in legge con la legge 24 novembre 1978 n. 738 e dell'art. 1362 c.c., per avere la corte affermato che nell'area di applicazione dell'art. 6 d.l. n. 576/1978 cit. rientri anche l'indennità supplementare e di preavviso ex artt. 12, comma 4 e 13 dell'Accordo Nazionale Agenti d'impresa.

Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto le citate disposizioni del codice civile applicabili anche nel caso autonomamente disciplinato dall'art. 6 d.l. n. 576 del 1978.

5. I due motivi, strettamente collegati, devono essere esaminati insieme. Essi sono fondati, in base alla consolidata giurisprudenza della corte. Il principio di diritto applicabile alla fattispecie è, infatti, quello indicato già dalla sentenza di questa corte 28 febbraio 1996 n. 1592: "l'art. 6 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978 n. 738 - che dispone che i rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa sono risolti di diritto alla data della

zione ove sia la stessa contrattazione collettiva a prevedere la corresponsione delle ulteriori indennità predette.

Il collegio non ritiene che la citata pronuncia, rimasta peraltro isolata, giustifichi un mutamento di giurisprudenza. Invero, la contrattazione collettiva non può disporre che con efficacia tra le parti, e non *contra legem*. Essa non può essere opposta ai creditori della società posta in liquidazione coatta amministrativa, né quindi agli organi di questa, fermo restando che essa vale nei rapporti con la cessionaria del portafoglio, a norma del capoverso dell'art. 6 del decreto n. 576/1978.

6. L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento degli altri, dovendo l'impugnata sentenza essere cassata in base al principio di diritto sopra riportato tra virgolette.

La causa può inoltre essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, con il rigetto dell'opposizione del signor Calogero allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della società di assicurazioni.

7. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, in considerazione dell'esistenza di una pur



circoscritta oscillazione nella giurisprudenza di legittimità.

P. q. m.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da Calogero al passivo della società ricorrente in liquidazione coatta amministrativa. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 16 novembre 2012.

Il Consigliere estensore


Aldo Ceccherini

Il Presidente.


Donato Pienteda

Depositato in Cancelleria

■ 20 DIC 2012

IL CANCELLIERE
Alfonso Mafferi





